



## D. Lgs 196/2003 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI (PRIVACY)

### COS'È IL D. Lgs 196/2003

Il 1° gennaio 2004, è entrato in vigore il “**Codice in materia di trattamento dei dati personali**” e di conseguenza è cambiato anche il quadro delle misure minime di sicurezza che devono essere adottate nel trattamento dei dati personali rispetto a quanto previsto dalla vecchia legge 675/96 e del DPR. 318/99.

Il nuovo disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, che è parte integrante del nuovo Codice Privacy, prevede diverse novità sostanziali ed è quindi importante avere ben chiare quali sono le misure da adottare per tutte le aziende e verificare rapidamente la propria situazione per ottemperare ai dettami della nuova legge entro le scadenze fissate, ed evitare di incorrere nelle pesanti sanzioni previste per coloro che non le rispettano.

### PERCHÈ

“Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste dall’articolo 33 è punito con l’arresto sino a due anni o con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro”(Art. 169)”.

Così recita il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 per la mancata adozione delle misure di sicurezza ricordate nell’art. 34 per quanto riguarda il trattamento con strumenti elettronici.

Se poi dalla mancata od insufficiente adozione di idonee misure di sicurezza derivano danni a terzi, si è soggetti all’obbligo del risarcimento, secondo i termini particolarmente severi previsti dalla legge.

Ai fini della responsabilità civile, inoltre, non è sufficiente porre in essere le misure minime di sicurezza previste dall’articolo 33 del codice, che sono invece sufficienti per non incorrere nelle sanzioni penali, ma si deve adottare misure idonee, con riferimento allo stato attuale della tecnologia.

Sull’applicazione della normativa vigila il GARANTE.

Il decreto tutela il diritto del singolo sui propri dati personali e, conseguentemente, alla disciplina delle diverse operazioni di gestione dei dati, riguardanti la raccolta, l’elaborazione, il raffronto, la cancellazione, la modificazione, la comunicazione o la diffusione degli stessi.

All'art. 1 del testo unico viene riconosciuto il diritto assoluto di ciascuno sui propri dati, in cui si afferma testualmente: "Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano".

Tale diritto pertiene i *diritti della personalità*.

Il diritto alla riservatezza è diverso rispetto al diritto sui propri dati perché non riguarda solamente informazioni circa la propria vita privata, ma più in generale ingloba ogni informazione relativa ad una persona, pure se non coperta da riserbo (sono dati personali ad esempio il nome o l'indirizzo della propria abitazione).

Lo scopo della normativa è quello di evitare che il trattamento dei dati avvenga senza il consenso dell'avente diritto, ovvero in modo da recargli pregiudizio.

Nel Testo Unico, Titolo II articoli da 8 a 10, sono a tal scopo definiti i *diritti degli interessati*, la *modalità di raccolta e i requisiti dei dati*, gli *obblighi di chi raccoglie, detiene o tratta dati personali* e le *responsabilità e sanzioni in caso di danni*.